

REGOLAMENTO

MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "POLESINE"

Approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 6 del 27.06.2018

Modificato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 5 del 23.07.2019

Modificato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 10 del 10.12.2020

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n. 897/2017/R/idr (TIBSI), modificata e integrata con la Deliberazione ARERA n. 227/2018/R/IDR e con la Deliberazione ARERA n. 3/2020/R/IDR, dà attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo l’istituzione del cd. “bonus sociale idrico”.
2. Il Regolamento disciplina, altresì, il cd. “bonus idrico integrativo”, ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”.

Art. 2 – Soggetti che beneficiano della compensazione nazionale

1. Hanno diritto alla compensazione della spesa gli utenti domestici residenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in condizioni di disagio economico e sociale appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità:
 - non superiore a 8.265 euro;
 - non superiore a 20.000,00 euro con nucleo familiare con almeno 4 figli fiscalmente a carico;
 - beneficiari di Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza (di cui all’art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n.26).
2. Tali soglie potranno variare in esito ai futuri provvedimenti della preposta Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) o del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 3 – Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione

1. La domanda di assegnazione del Bonus Idrico dovrà essere presentata dall’utente diretto o indiretto interessato presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune medesimo), entro il 31 Dicembre di ogni anno, utilizzando l’apposita modulistica secondo una delle seguenti modalità:
 - recandosi direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune, nei rispettivi orari di apertura;
 - mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di residenza;

- mediante posta elettronica certificata.

La modulistica, da presentarsi congiuntamente a quella per l'erogazione del bonus elettrico e del gas, deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 3/2020/R/IDR, salvo modifiche e integrazioni che saranno apportate con successivo provvedimento dell'Autorità che si ritengono qui integralmente recepite.

2. La modulistica è disponibile presso gli sportelli territoriali e sul sito internet del Gestore www.acquevenete.it.

Art. 4 – Verifiche sulla documentazione presentata

1. Ciascun Comune dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" protocolla le richieste in ingresso, verifica la completezza delle istanze e della documentazione allegata e, se necessario, procede alla richiesta di eventuali integrazioni, nonché verifica, per ciascuna richiesta, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al bonus Idrico (ISEE, residenza e composizione del nucleo familiare) anche attraverso il sistema SGAta (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe), già in uso per il bonus sociale gas e/o energia.

2. I Comuni, pertanto, provvederanno a trasmettere al competente gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine", le richieste per le quali, dopo le verifiche effettuate, è confermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, secondo le modalità concordate con il Gestore stesso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 5 – Modalità di erogazione e misura della compensazione

1. L'ammontare dell'agevolazione sarà calcolata, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali (pari a 18,25 mc/abitante/anno, corrispondenti ai 50 litri/abitante/giorno, stabiliti dal legislatore) la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, secondo i criteri del TICSÌ;
- la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura, secondo i criteri del TICSÌ;
- la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione, secondo i criteri del TICSÌ.

Il bonus sociale idrico nell'anno "a" è pertanto determinato dalla seguente formula:

$$B^S = (Tagev^a + Tf^a + Td^a) * 18,25 * i$$

Dove "i" è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

2. Per gli utenti domestici il bonus idrico sarà riconosciuto come una deduzione dalla prima bolletta utile ovvero, nelle situazioni di morosità pregressa, a copertura di bollette precedenti risultanti insolute.

3. Per gli utenti domestici residenti che utilizzano una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale, il bonus idrico potrà essere erogato mediante deduzione nella bolletta intestata al titolare del contratto d'utenza o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) al beneficiario, in funzione delle modalità concordate tra Gestore, beneficiario e titolare del contratto.

4. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del bonus idrico, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare.

5. Il valore del bonus idrico dovrà essere indicato espressamente in bolletta con apposita causale.

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. Con deliberazione n. 918/2017/R/com del 27/12/2017 - art. 10.1, l'AEEGSI ha istituito a decorrere dal 01.01.2018 una nuova componente tariffaria, denominata UI3, del valore unitario di 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, istituita dalla succitata deliberazione n. 897/2017/R/IDR e volta ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale.

Art. 7 – Bonus idrico integrativo

1. L'art. 8 della Deliberazione AEEGSI n. 897/2017 prevede la possibilità, in capo agli Enti d'Ambito e d'intesa con il soggetto gestore, di introdurre un bonus idrico integrativo.

2. Con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito "Polesine" n. 5 del 23.07.2019 si è definito di adottare il bonus idrico integrativo secondo i criteri fissati dalla Delibera AEEGSI summenzionata e s.m.i., stabilendo un importo a disposizione di ciascun Comune dell'A.T.O. "Polesine", da destinare agli utenti domestici residenti, pari alla somma delle seguenti componenti:

- € 0,80 per ciascun utente domestico residente, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;

- quota parte delle economie residue della componente di costo "OPsocial" della tariffa del S.I.I. non erogata nelle annualità precedenti (ai sensi della Delib. ARERA n. 235/2020/R/IDR), calcolata per il Comune i-esimo con la seguente formula:

$$\text{Contributo}_i = \text{Quota Fissa} + ((\Delta\text{OPsocial} - \text{Quota Fissa} * n_c) / \text{Pop}_{\text{ATO}}) * \text{Pop}_i$$

Dove:

- Contributo_i: Importo del contributo destinato al Comune i-esimo;
- Quota Fissa: pari a € 250,00;
- ΔOPsocial: economie della componente di costo "OPsocial" della tariffa del S.I.I. non erogata nelle annualità precedenti;
- n_c: numero di Comuni appartenenti all'ATO Polesine;
- Pop_{ATO}: popolazione totale residente nell'ATO Polesine;
- Pop_i: popolazione residente nel Comune i-esimo;

3. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata direttamente al proprio Comune di residenza, in analogia a quanto stabilito per il bonus idrico nazionale.

4. Possono beneficiare di tale bonus integrativo utenti domestici residenti in situazioni di disagio economico e sociale e coloro ai quali sia riconosciuto il possesso dell'attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992, individuati dai Servizi sociali dei Comuni e comunicati al Gestore entro il 31 Marzo dell'anno successivo, secondo i seguenti criteri:

- I beneficiari devono essere utenti domestici residenti diretti o indiretti;
- I beneficiari in possesso dell'attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore a euro 20.000,00=;
- I beneficiari del Reddito di cittadinanza o di Pensione di cittadinanza, di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26;
- Il bonus integrativo non deve superare l'80% dell'importo complessivo annuo delle fatture relative al Servizio idrico integrato;
- Il bonus idrico integrativo è riconosciuto dal Gestore al beneficiario mediante l'erogazione di un contributo una tantum, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, tramite compensazione in fattura per gli utenti diretti, e tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità per gli utenti indiretti;
- Le quote di bonus integrativo non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del Gestore e verranno rendicontate al Consiglio di Bacino "Polesine".

Art. 8 – Pubblicità

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale www.atopolesine.it.
2. Il Gestore, acquevenete Spa, darà opportuna informazione attraverso i flussi di bollettazione e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.
3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.